



Decisione n. 194 del 16 gennaio 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Avv. G. Afferni – Membro

Relatrice: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 28 novembre 2017, in relazione al ricorso n. 729, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* La Ricorrente lamenta di essere stata indotta dall'Intermediario a sottoscrivere n. 230 azioni emesse dalla banca al tempo capogruppo dell'Intermediario medesimo, per un controvalore complessivo di 9.230,00 euro, allo scopo di ottenere un mutuo ipotecario e con la promessa di alti rendimenti e di una pronta liquidabilità. L'Intermediario avrebbe, tuttavia, agito in violazione degli obblighi informativi, omettendo di rappresentare i rischi sottesi all'investimento e, anzi, rappresentando l'investimento come sicuro.

Segnatamente, rappresenta di aver acquistato in data 20 settembre 2013 n. 200 azioni ordinarie della banca capogruppo, per un controvalore pari ad euro 8.150,00 e, successivamente, in data 24 luglio 2014, altre 25 azioni, per un controvalore di 900,00 euro, e 5 azioni, per un controvalore pari a 180,00 euro. Lamenta di essere stata indotta ad acquistare le predette azioni dal direttore della

filiale del predetto Intermediario - e ciò allo scopo di poter ottenere un mutuo ipotecario - con la promessa di *“un rendimento pari al 4% e una pronta liquidità ed omettendo dolosamente i rischi connessi all’acquisto dei titoli”*. Così operando, l’Intermediario avrebbe per l’appunto posto in essere comportamenti violativi degli obblighi informativi, omettendo in particolare di rappresentare i rischi sottesi all’investimento, anzi rappresentando lo strumento finanziario come sicuro e redditizio con l’effetto che, oltre al danno derivante dall’andamento negativo del titolo, ha anche subito *“la beffa legata alla impossibilità di rivendere i titoli e dar corso alla liquidazione degli stessi”*.

Ha, quindi, conclusivamente richiesto di *“dichiarare nullo il contratto, per violazione di norme imperative, violazione dell’art. 2621 cod. civ. per false comunicazioni sociali, per pratiche commerciali scorrette e abuso di posizione dominante, ovvero annullabile, per errore sull’oggetto e sulle qualità essenziali del bene o, in subordine, risolto il rapporto contestato, il contratto d’acquisto e/o la singola operazione, con conseguente ripetizione/restituzione delle somme impegnate oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo e ai danni tutti, patrimoniali e non”*.

2. L’Intermediario, in sede deduttiva, ha evidenziato che il ricorso di che trattasi ha ad oggetto doglianze relative alla commercializzazione di azioni di una banca per la quale è sopravvenuto provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del d.l. n. 99/2017, il cui art. 3, primo comma, ha stabilito la cessione dell’*“azienda, dei suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”* al soggetto poi individuato ai sensi del terzo comma del medesimo articolo. Il relativo contratto di cessione aziendale ha previsto il trasferimento in capo a quest’ultimo, tra l’altro, della partecipazione al capitale sociale dell’odierna parte resistente in quanto *asset* compreso nell’*“Insieme Aggregato”*.

Dal perimetro della predetta cessione sarebbero, a detta di parte Resistente, esclusi ambiti di responsabilità inerenti a fattispecie quale quella oggetto dell’odierno ricorso; ciò si ricaverebbe, a suo dire, dal tenore dell’art. 3.1.4, lett. b, del

contratto di cessione, in linea con l'art. 3, comma 1, lett. b, del predetto decreto, con l'effetto che il ricorso oggi all'esame del Collegio dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Oltre ciò, l'Intermediario, senza entrare nel merito dei fatti fondanti il presente ricorso, ha ritenuto di sottolineare che le operazioni di commercializzazione oggetto di contestazione sono state comunque poste in essere in esecuzione delle politiche di vendita definite dall'allora capogruppo e, dunque, sotto la sua direzione e controllo.

## **DIRITTO**

*I.* Occorre, anzitutto, esaminare l'eccezione relativa all'asserita carenza di legittimazione passiva, sollevata da parte resistente, in relazione alle vicende che hanno interessato la vecchia banca controllante; vicende dalle quali, in forza di quanto disposto dal d.l. n. 99/2017, la resistente medesima fa discendere la propria estraneità al presente procedimento e, dunque, l'inammissibilità del ricorso. Ciò alla luce della previsione dettata dall'art. 3, comma 1, lett. b), del d.l. n. 99/2017 che stabilisce, nel quadro della procedura di liquidazione coatta amministrativa della banca al tempo controllante, l'esclusione dal perimetro degli elementi patrimoniali ceduti (tra cui rientra anche la partecipazione al capitale della Resistente) dei debiti della banca capogruppo *“nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate”*; esclusione che troverebbe conferma anche in alcune specifiche previsioni del contratto di cessione.

Trattasi di tema già sottoposto all'attenzione di questo Collegio e sul quale non può che ribadirsi, dunque, quanto già si è avuto modo di osservare, in particolare con le decisioni n. 106, 111 e 112 del 16 novembre 2017, tutte argomentate nel senso di non poter condividere la ricostruzione del contesto normativo di riferimento per come prospettata da parte resistente. Ciò in quanto, se è vero che il d.l. n. 99/2017 disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, tra l'altro, della banca al tempo capogruppo dell'Intermediario odierno resistente, e ciò anche in deroga all'ordinaria disciplina

della l.c.a. prevista dal TUB, tuttavia *“vero è anche che l’art. 3, comma 1, lett. b), del detto decreto legge testualmente delinea il perimetro delle passività escluse con unico riferimento a quelle afferenti alle due banche poste in l.c.a., senza estenderlo a ricomprendere anche quelle delle loro controllate, che sono d’altronde autonomi soggetti di diritto, per i quali non è stata aperta, né pende alcuna procedura”*. E, invero, l’Intermediario odierno resistente non è interessato da alcuna procedura concorsuale e i suoi *asset* non hanno formato oggetto di trasferimento: ciò che è stato trasferito al soggetto cessionario è solo la relativa partecipazione di controllo. Pertanto, la cessione non incide né sul rapporto “processuale” - che resta tra la Ricorrente e la Resistente - né sulla titolarità dell’obbligazione che dovesse risultare accertata, all’esito del procedimento innanzi all’ACF, a carico della Resistente per le vicende controverse, appunto perché l’art. 3, comma 1, lett. b), del predetto decreto legge non può evidentemente riferirsi anche ad esse.

Il Collegio ha già avuto modo parimenti di sottolineare che un’interpretazione estensiva della predetta norma, oltre a non essere autorizzata dal suo tenore letterale, potrebbe anche ritenersi addirittura *“eversiva del sistema – e gravemente sospetta di incostituzionalità”*, in quanto essa *“postulerebbe che il decreto legge abbia sostanzialmente disposto la cessione di un debito (sia pure litigioso) che gravava sul resistente in favore della banca che all’epoca dei fatti la controllava, in contrasto così con il principio comune del diritto delle obbligazioni che non consente la cessione di un debito senza il consenso del creditore”*. Ne deriva che la disciplina del d.l. 99/2017 non può essere letta come volta a esonerare la Resistente da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni dell’allora banca capogruppo.

L’insieme delle considerazioni di cui sopra inducono, pertanto, il Collegio a ritenere infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente.

2. Venendo al merito, va rilevato che l’Intermediario non ha formulato argomentazioni sui fatti occorsi e non ha, di conseguenza, né assolto l’onere probatorio che su di esso incombeva per il principio di cd. vicinanza alla prova

(art. 15, comma 2, del Regolamento sull'ACF), né tanto meno revocato in dubbio le doglianze sollevate dalla Ricorrente, le cui affermazioni risultano pertanto incontestate.

In tale prospettiva, stante la documentazione in atti, non può dunque che ritenersi accertato che l'acquisto da parte della Ricorrente in data 20 settembre 2013, di un pacchetto di n. 200 delle azioni di che trattasi, per un controvalore pari ad euro 8.150,00 e, successivamente, in data 24 luglio 2014, di ulteriori n. 25 azioni per un controvalore di 900,00 euro, e di 5 azioni, per un controvalore pari a 180,00 euro, sia avvenuto nei termini prospettati da parte ricorrente, con l'effetto di doversi ritenere acclarato che l'odierno resistente abbia agito in violazione degli obblighi informativi sullo stesso incombenti, omettendo di rappresentare alla cliente le caratteristiche ed i rischi sottesi all'investimento, anzi qualificando lo strumento finanziario come sicuro e redditizio, con ciò violando altresì anche le ulteriori prescrizioni dettate dalla Consob in materia di titoli illiquidi con comunicazione n. 9019104 del 2009.

Quanto sopra acquisisce ancor maggiore rilevanza, in termini di gravità del comportamento ascrivibile nel caso di specie all'Intermediario, ove si tenga anche conto dello stato di difficoltà in cui già versava l'emittente al tempo dei fatti, a fronte del che alcuna specifica informativa risulta essere stata fornita alla cliente, nonostante le evidenti ricadute di tale situazione in merito alla valutazione circa la rischiosità e liquidabilità dei titoli di che trattasi.

3. Così acclamate le inadempienze dell'Intermediario e la loro incidenza causale determinativa del pregiudizio subito dalla ricorrente, occorre soffermarsi sulla domanda da questa presentata. Segnatamente, la ricorrente ha chiesto di *“dichiarare nullo il contratto, per violazione di norme imperative violazione dell'art. 2621 cod. civ. per false comunicazioni sociali), per pratiche commerciali scorrette e abuso di posizione dominante, ovvero annullabile, per errore sull'oggetto e sulle qualità essenziali del bene o, in subordine, risolto il rapporto contestato, il contratto d'acquisto e/o la singola operazione, con conseguente ripetizione/restituzione delle somme impegnate oltre alla rivalutazione monetaria*

*e agli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo e ai danni tutti, patrimoniali e non*”.

E' quindi evidente che la domanda, pur riguardando anche la nullità e l'annullamento del contratto, ha ad oggetto altresì “*i danni tutti, patrimoniali e non*” ed ha, quindi, anche contenuto risarcitorio.

A tale riguardo, come noto e sotto un profilo di carattere generale, va rilevato che compete a questo Collegio la cognizione dei soli danni patrimoniali e non anche di quelli non patrimoniali (art. 4, comma 3, e 12, comma 2, lett. b, del Regolamento ACF).

Così precisato l'ambito di cognizione del Collegio, non pare dubbio che quanto sopra abbia avuto quale effetto quello di arrecare un danno alla ricorrente, meritevole di tutela sotto il profilo risarcitorio in questa sede; danno corrispondente al valore che le azioni acquistate dalla Ricorrente avevano al momento dell'acquisto.

Pertanto, considerato il successivo azzeramento del valore di tali azioni, il danno patrimoniale subito dalla ricorrente va quantificato nel corrispondente prezzo dalla stessa corrisposto all'atto degli acquisti, al quale deve aggiungersi la rivalutazione monetaria, dovuta per legge essendo quello risarcitorio debito di valore ed essendo il danno da perdita del valore reale del denaro rientrante nei “*danni tutti, patrimoniali e non*” espressamente richiesti dalla ricorrente; rivalutazione da commisurarsi a partire dal momento dei singoli acquisti azionari sottoscrizioni alla data della presente decisione.

Conseguentemente, spetta alla ricorrente il risarcimento di:

- € 8.150,00 (prezzo versato per n. 200 azioni) che, rivalutati dalla data dell'acquisto (20 settembre 2013), vengono ad ammontare a € 8.215,20;
- € 1.080,00 (prezzo versato per n. 25 + 5 azioni) che, rivalutati dalla data dell'acquisto (24 luglio 2014), vengono ad ammontare a € 1.087,56;

per un totale di € 9.302,76.

## **PQM**

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'Intermediario tenuto al risarcimento dei danni a favore della Ricorrente nella misura di € 9.302,76 e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del sopra citato Regolamento, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi